

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 1016 del 27 LUG. 2022

Oggetto: Stabilizzazione n. 1 Dirigente Amministrativo ai sensi dell'art. 20 comma 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs 25 Maggio 2017 n. 75 e s.m.i.

Proposta N° 420 del 27/07/2022

SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marta Bruno

Il Capo Settore

Dott.ssa Cristina Bonanno

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. *Giovanni Luca Roccella*)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. LUIGIA PULU ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane

Visto il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 20, comma 1, del sopra citato Decreto, che consente alle PP.AA., al fine di superare il precariato, nonché di ridurre il ricorso a contratti a termine e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, nel limite delle risorse finanziarie, personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

- risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015 (28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

- abbia maturato, al 31.12.2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che testualmente recita "All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022.»;

Visto altresì il comma 468 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 che testualmente recita "All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «personale medico, tecnico-professionale e infermieristico» sono sostituite dalle seguenti: «personale dirigenziale e non dirigenziale»;

Visto l'art. 1 comma 8 del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 che testualmente recita: "All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

Visto l'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 come da ultimo modificato e integrato dalla Legge del 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 che recita testualmente "«**7-bis.** All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni";

2) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

c) al comma 3, le parole: ", nel triennio 2018-2020," sono sostituite dalle seguenti: ", fino al 31 dicembre 2021,";

Visto l'art.1, comma 3-bis, della Legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, che recita testualmente "3 -bis . All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

Visto l'art. 1, comma 3 - bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» il quale dispone "All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

Vista la circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato – con la quale sono stati forniti indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta negli artt. n. 5, 6 e 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Richiamate, in particolare, le precisazioni di cui al punto 3.2.1 p,1 della citata circolare, che di seguito vengono riportate:

- lett. a) concernente la previsione di cui al comma 12 del succitato art. 20, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017);
- lett. b) concernente la precisazione che il personale interessato alla stabilizzazione sia stato assunto a tempo determinato, attingendo da una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge;
- lett. c) concernente la precisazione che, ai fini della maturazione del diritto alla stabilizzazione, l'anzianità di servizio comprende tutti i rapporti di lavoro prestato anche con diverse tipologie di contratto flessibile, purché riconducibili alla medesima area o categoria professionale;

Visti gli atti di indirizzo dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia prot. /Servizio 1/n. 5824 del 23/01/2018 e n. 13632 del 16/02/2018, contenenti indicazioni finalizzate all'univocità di condotta del sistema sanitario regionale nei confronti della platea dei soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione;

Vista la nota prot. /serv. 1/n. 19580 del 6/3/2018 dell'Assessorato Regionale della Salute in materia di stabilizzazioni;

Vista la nota prot. /serv. n. 42238 del 31/05/2018 dell'Assessorato Regionale della Salute, nella quale si specifica che il requisito dei tre anni di servizio deve essere maturato nello stesso profilo di inquadramento e che in merito all'individuazione delle tipologie di rapporti flessibili utili alla maturazione del triennio di anzianità per la stabilizzazione occorre fare riferimento ai rapporti di lavoro disciplinati dal comma 6 e ss., art. 7 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale della Salute prot. 2071 del 16/01/2020 avente oggetto: *circolare applicativa in materia di stabilizzazione del personale precario, dirigenziale e non, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 75/2017, per come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020*, la quale riporta testualmente:

“Orbene, tali modifiche hanno determinato, per un verso, un ampliamento della platea dei soggetti stabilizzabili e, per altro verso, una posticipazione del termine entro cui può essere maturato il requisito dell'anzianità di servizio utile alla stabilizzazione.

II.b. Sotto il profilo dell'ampliamento della platea dei soggetti stabilizzabili, si rileva che il comma 10 dell'art. 20 della Legge Madia, come modificato dal citato art. 1 comma 468, ha previsto che tutto il campo della Dirigenza e del Comparto (dunque anche personale non dirigente) Sanitaria Tecnico Professionale e Amministrativa del S.S.R., è incluso all'interno dei beneficiari dei processi di stabilizzazione con contestuale onere degli Enti e delle Aziende del S.S.R. di operare ogni ricognizione necessaria ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti e procedere alla loro stabilizzazioni.

Nell'operare tale ricognizione, le Aziende in indirizzo dovranno tener conto anche di quel personale in possesso di un rapporto di lavoro a tempo determinato ed esclusivo, come, ad esempio, i soggetti di cui all'art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992, primo comma e secondo comma, anch'essi destinatari delle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20 comma 1, ove nominati ad esito di procedure selettive, anche solo per titoli o colloquio. Tale personale deve essere ricompreso tra la platea dei soggetti da stabilizzare non sussistendo ragioni ostative a tale possibilità.”

Vista l' Ordinanza n.7090 dell'11/12/2020, con cui il Consiglio di Stato, intervenendo in sede cautelare avverso la pronuncia del Tar Lazio n. 10929/2020, ha ritenuto prima facie l'appello sfornito di fumus boni iuris e che *"correttamente il giudice di prime cure ha rilevato il carattere contra legem della previsione del bando, in base alla quale sono ammessi alla procedura selettiva per cui è causa i soli candidati che non siano titolari di un contratto subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, escludendo quindi coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e dal medesimo bando, siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un'altra amministrazione"*.

Vista la nota dell'Assessorato Regionale della Salute prot. 17406 del 1/4/2021 avente oggetto:

Procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 D. Lgs 75/2017, che così recita: "si rimette alla prudente valutazione di codeste Aziende, in relazione alle peculiarità delle varie situazioni, la conciliazione, da un lato, delle legittime aspettative di stabilizzazione del personale precario, cioè, privo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e dall'altro dell'esigenza di potere disporre di professionalità già formate e con esperienza maturata nel settore, che, per alcuni profili professionali, potrebbe avere pari rilevanza a quella del superamento del precariato tout court."

Vista altresì la nota prot. n. 102/DA del 20/07/2022 del Direttore Amministrativo di questa Azienda indirizzata al Dirigente Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane che testualmente si riporta "Vista la circolare dell'Assessorato alla Salute Regione Siciliana n. 17406 del 01/04/2021 che, a seguito dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 7090 del 11/12/2020, demanda alle Aziende Sanitarie la valutazione circa l'opportunità di stabilizzare coloro che, già dipendenti di ruolo, hanno svolto tre anni di servizio in altra qualifica;

Attesa l'esigenza di poter disporre di professionalità già formate e con esperienza maturata nel settore di competenza;

Si invita la S.V. a procedere alla stabilizzazione della Dott.ssa Michela Digrazia, nella posizione di Dirigente Amministrativo".

Ritenuto prendere atto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 7090 del 11/12/2020 e della nota dell'Assessorato alla Salute Regione Siciliana n. 17406 del 01/04/2021;

Ritenuto, inoltre, dare seguito a quanto disposto dal Direttore Amministrativo con nota prot. n. 102/DA del 20/07/2022 e, per l'effetto, procedere all'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, del sotto citato dipendente che, dagli atti d'ufficio, risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs 25 Maggio 2017 n. 75, come modificato e integrato dall'art. 1 comma 466 e 468 della legge 160 del 27/12/2019, dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 coordinato con la legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dal D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall'art.1, comma 3-bis, della Legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e dall'art. 1, comma 3 - bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, in quanto già maturati in data anteriore al 31/12/2022 presso questa Azienda ed a oggi in servizio presso la medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assunzione, a tempo indeterminato e pieno, del sotto citato dipendente in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 20 comma 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs 25 Maggio 2017 n. 75, come modificato e integrato dall'art. 1 comma 466 e 468 della legge 160 del 27/12/2019, dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 coordinato con la legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dal D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall'art.1, comma 3-bis, della Legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e dall' 1, comma 3 - bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, con decorrenza dal 01/08/2022:

Dirigente Amministrativo

Nominativo	Data di nascita	Maturazione requisito tre anni di servizio negli ultimi otto anni	Graduatoria di provenienza
Digrazia Michela	17/12/1969	- dal 01/07/2019 ad oggi presso A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania;	Deliberazione n. 202 del 01/03/2018 dell'ARNAS Garibaldi

Considerato che questa Azienda, nel preminente interesse di garantire il normale funzionamento delle varie Unità Operative cui il suddetto personale risulta assegnato oltre che nell'interesse gestionale di ridurre la spesa per il personale a tempo determinato, ritiene necessario favorire, nell'assoluto rispetto della normativa sopra richiamata, il consolidamento del rapporto di lavoro del suddetto dipendente;

Dato atto che:

- un corrispondente numero di posti del suddetto profilo professionale risulta in atto vacante nella dotazione organica di questa ARNAS rideterminata con delibera n. 1169 del 15/10/2021 ed approvata con D.A. n. 992/2021 del 30/09/2021;
- che con la stabilizzazione del sopra indicato personale precario si determinerà una corrispondente diminuzione degli incarichi a tempo determinato conferiti per la copertura dei relativi posti e, conseguentemente, una corrispondente riduzione della spesa per il personale a tempo determinato, nell'ottica di un progressivo allineamento al limite percentuale di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito in legge 122/2010;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente, stante la necessità di porre in essere i provvedimenti consequenziali;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Stabilizzare e quindi assumere, a tempo indeterminato e a tempo pieno, il sotto citato dipendente, ai sensi dell'art. 20 comma 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs 25 Maggio 2017 n. 75, come modificato e integrato dall'art. 1 comma 466 e 468 della legge 160 del 27/12/2019, dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 coordinato con la legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dal D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall'art.1, comma 3-bis, della Legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e dall' art. 1, comma 3 - bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.

228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, con decorrenza dal 01/08/2022:

Dirigente Amministrativo

Nominativo	Data di nascita	Maturazione requisito tre anni di servizio negli ultimi otto anni	Graduatoria di provenienza
Digrizia Michela	17/12/1969	- dal 01/07/2019 ad oggi presso A.R.N.A.S Garibaldi di Catania;	Deliberazione n. 202 del 01/03/2018 dell'ARNAS Garibaldi

Dare mandato al competente ufficio del Settore Risorse Umane di procedere alla predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

Munire la presente della clausola della immediata esecutività.

Il Direttore del Settore Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Gaetana Bonanno



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

Stabilizzare e quindi assumere, a tempo indeterminato e a tempo pieno, il sotto citato dipendente, ai sensi dell'art. 20 comma 1, 10, 11 e 11 bis del D.Lgs 25 Maggio 2017 n. 75, come modificato e integrato dall'art. 1 comma 466 e 468 della legge 160 del 27/12/2019 e dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 162 del 30 dicembre 2019 coordinato con la legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020 e dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, e dal D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e

dall'art.1, comma 3-bis, della Legge 6 agosto 2021, n. 113 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dall' art. 1, comma 3 - bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, con decorrenza dal 01/08/2022:


Dirigente Amministrativo

Nominativo	Data di nascita	Maturazione requisito tre anni di servizio negli ultimi otto anni	Graduatoria di provenienza
Digrizia Michela	17/12/1969	- dal 01/07/2019 ad oggi presso A.R.N.A.S Garibaldi di Catania;	Deliberazione n. 202 del 01/03/2018 dell'ARNAS Garibaldi


Dare mandato al competente ufficio del Settore Risorse Umane di procedere alla predisposizione degli atti consequenziali al presente provvedimento;

Munire la presente della clausola della immediata esecutività.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come
sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
